

LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1971, N. 3

**Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5,
concernente “ Composizione ed elezione degli organi
delle amministrazioni comunali”^{1 2}**

Art. 1

*(omissis)*³

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ In B.U. 16 marzo 1971, n. 11.

² Confluita nel D.P.G.R. 29 gennaio 1987, n. 3/L, e da ultimo nel DPREg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e ss.mm. *Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali* al quale si rimanda per la lettura del testo vigente.

³ Sostituisce l'art. 31 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, modificato dall'art. 19 della l.r. 19 settembre 1963, n. 28 e successivamente dall'art. 18 della l.r. 14 agosto 1967, n. 15.
